

COMUNE DI BIELLA

SETTORE FINANZIARIO

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER L'ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 14.919.000,00 = PER OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI (DA PERFEZIONARSI IN UNA O PIU' TRANCHES ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017).

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento di un importo massimo di euro 14.919.000,00= (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31 dicembre 2017) per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici nell'anno 2015/2017;

Il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo dei mutui da contrarre, potendo gli stessi essere inferiori al valore complessivo stimato della provvista fino a valore zero.

Art. 2 – Condizioni

Il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile e/o il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze. n. 82 del 3 aprile 2015 "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

MUTUO – Euro 14.919.000,00= – durata ammortamento anni: 10 (dieci), 20 (venti), oppure 29 (ventinove) in base all'utilità economica dell'opera pubblica oggetto di finanziamento

Tasso variabile: Tasso nominale annuo (act/360) dato dalla somma dell' Euribor 6M e dello Spread. Convenzioni: following, unadjustedEuribor 6M: Euribor a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, l'ultimo giorno del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Spread: E' pari alla maggiorazione vigente alla data di accettazione per i Prestiti Ordinari CDP a Tasso Variabile aventi la stessa durata e la stessa decorrenza del periodo di ammortamento, diminuiti dello sconto percentuale ottenuto in fase di gara,

Tasso fisso: pari al tasso di interesse in vigore alla data di accettazione per i Prestiti Ordinari CDP a Tasso Fisso aventi la stessa durata e la stessa decorrenza del periodo di ammortamento, diminuito dello sconto percentuale ottenuto in fase di gara. Tasso nominale annuo (30/360) pagabile semestralmente. Convenzioni: following, unadjustedofferta in sede di gara;

Clausola swap: facoltà del Comune di cambiare, con periodicità quinquennale, il tipo di tasso di interesse, da fisso a variabile e viceversa.

Durata: anni 10 (dieci), 20 (venti), oppure 29 (ventinove) in base all'utilità economica dell'opera pubblica oggetto di finanziamento;

CARATTERISTICHE

Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno;

Decorrenza ammortamento: 01 gennaio successivo alla stipula del contratto di mutuo;

Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);

Possibilità di effettuare, senza che l'Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003;

Estinzione anticipata mutui: nessuna commissione è dovuta nel caso di estinzione parziale o totale anticipata del mutuo, che potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso scritto raccomandato di almeno 30 (trenta) giorni;

La seguente proposta non vincola il Comune di Biella che si ritiene libero di non procedere all'assegnazione del mutuo, dopo aver esaminato le offerte, qualora le risultanze non fossero conformi agli obiettivi dell'Ente;

Il Comune di Biella si riserva altresì di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Credito Sportivo), qualora le condizioni di detti Istituti risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall'esito di gara.

La presentazione dell'offerta è vincolante per l'Istituto di Credito offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel bando;

L'Istituto di Credito resta vincolato alle condizioni del presente capitolato fino al 31.12.2017.

Art. 3 Restituzione della somme

Ciascun mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto ai sensi dell' art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

Art. 4 – Modalità di stipula del contratto di mutuo

La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Comune indicante l'importo esatto da finanziare, l'indicazione specifica dell'investimento e la corrispondente documentazione, nonché le altre attestazioni richieste dalla vigente normativa.

Art. 5 – Verifica delle condizioni applicate dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Qualora le condizioni applicate dall'Istituto per il Credito sportivo risultassero più vantaggiose l'amministrazione si riserva la facoltà accedere a tale canale preferenziale di finanziamento senza che l'Istituto mutuante possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta e di acquisire il finanziamento presso l'Istituto per il Credito sportivo risultassero.

Art. 6 – Modalità di erogazione dei mutuo

Gli importi dei mutui, una volta stipulato il contratto, dovranno essere erogati in unica soluzione con versamento presso la Tesoreria del Comune di Biella non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla data di ricevimento, da parte dell'Istituto mutuante, dell'atto di delega di pagamento notificato alla Tesoreria comunale secondo la vigente Convenzione di tesoreria.

Art 7 – Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

La Istituto dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

Art. 8 Oneri e spese

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali.

Art. 9 – Controversie e Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE Corso Stati Uniti 45 – 10128 TORINO tel. 011/55764111; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Biella.

Art. 10 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.